



# COMUNE DI MARINO

*Città Metropolitana di Roma Capitale*

ORDINANZA N. 247 DEL 29-09-2022

AREA SINDACALE

OGGETTO: 98^ SAGRA DELL'UVA - DIVIETO DI UTILIZZO DEL VETRO.

## IL SINDACO

Premesso che, con Delibera di G.C. n. 140 del 20.09.2022, l'Amministrazione Comunale ha approvato il programma, dal 30 settembre al 3 ottobre 2022, dei festeggiamenti della 98^ "Sagra dell'Uva", tradizionale manifestazione culturale che interesserà le principali vie del centro storico e delle zone limitrofe;

Dato atto che è volontà di questa Amministrazione mantenere viva la tradizione vinicola del territorio e della degustazione del vino, caratteristica della festa, quale fattore di promozione turistica e valorizzazione del territorio;

Considerato che in occasione della suddetta manifestazione, come verificatosi nelle precedenti edizioni, è previsto un significativo afflusso di persone nel centro storico di Marino e nelle zone attigue;

Ritenuto necessario assumere ogni iniziativa volta a garantire il normale ed ordinato svolgimento della manifestazione e di prevenire comportamenti individuali e collettivi, legati al consumo di sostanze alcoliche, che possano arrecare pregiudizio ai singoli e alla collettività;

Ritenuto opportuno assicurare in tal senso il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire ed eliminare i pericoli a danno della sicurezza e dell'incolumità delle persone, oltre che garantire l'igiene delle strade e degli spazi cittadini;

Rilevata pertanto la necessità di vietare:

- la vendita di bevande alcoliche contenute in bottiglie di vetro, plastica e lattine da parte degli esercizi commerciali su aree private e pubbliche, dei pubblici esercizi, dei laboratori artigianali, dei supermercati e dei negozi del settore alimentare, degli spacci di circoli privati, delle cantine e frascchette nel centro storico di Marino, ad eccezione dei bicchieri di carta e/o plastica fino a 200 ml per la somministrazione di bevande alcoliche;
- la vendita di bevande analcoliche in bottiglie di vetro fatta salva la vendita delle stesse nei bicchieri di carta e/o plastica fino a 200 ml;
- di detenere contenitori di plastica, tetrapak, borracce di qualsiasi materiale e circolare con gli stessi;

Stabilito che la somministrazione e il consumo di bevande alcoliche in bottiglie/contenitori di vetro e/o plastica sarà consentita esclusivamente all'interno dei pubblici esercizi (quali ristoranti,

ORDINANZA - AREA SINDACALE - N. 247 DEL 29-09-2022 -

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

fraschette, osterie, ecc.) già in possesso di un titolo autorizzativo permanente allo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Ritenuto opportuno escludere dal divieto di vendita le confezioni regalo in scatola contenenti vino prodotto da aziende che abbiano sede e/o vigneti nel territorio comunale. Le confezioni regalo, completamente integre, non potranno essere utilizzate ai fini del consumo all'esterno del punto vendita e i detentori dovranno prestarsi all'eventuale controllo da parte delle autorità preposte e del personale incaricato della vigilanza per garantire la pubblica incolumità, condizione in assenza della quale si concretizzeranno le violazioni nell'ambito delle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dalla presente ordinanza;

Ritenuto altresì doveroso rammentare il divieto di vendere e somministrare alcolici ai minori di 18 anni ai sensi dell'art. 14ter comma 2 della L. 125/2001 così come modificato dalla L. 48/2017;

Visto l'art. 54. commi 4 e 4bis del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche;

### **ORDINA**

per le motivazioni di cui in premessa che s'intendono qui richiamate, dal 30 settembre al 3 ottobre 2022:

1. è vietata la vendita di bevande alcoliche contenute in bottiglie di vetro, plastica e lattine da parte degli esercizi commerciali su aree private e pubbliche, dei pubblici esercizi, dei laboratori artigianali, dei supermercati e dei negozi del settore alimentare, degli spacci di circoli privati, delle cantine e fraschette nel centro storico di Marino, ad eccezione dei bicchieri di carta e/o plastica fino a 200 ml per la somministrazione di bevande alcoliche;

2. è vietata la vendita di bevande analcoliche in bottiglie di vetro fatta salva la vendita delle stesse nei bicchieri di carta e/o plastica fino a 200 ml;

3. è vietato detenere contenitori di plastica, tetrapak, borracce di qualsiasi materiale e circolare con gli stessi;

4. l'utilizzo di contenitori di vetro sarà consentito esclusivamente all'interno dell'area del Belvedere nell'ambito delle degustazioni organizzate dall'Associazione Idee in Fermento;

5. la somministrazione e il consumo di bevande alcoliche in bottiglie/contenitori di vetro e/o plastica sarà consentita esclusivamente all'interno di pubblici esercizi (quali ristoranti, fraschette, osterie, ecc.) già in possesso di un titolo autorizzativo permanente allo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

6. sono escluse dal divieto di vendita le confezioni regalo in scatola contenenti vino prodotto da aziende che abbiano sede e/o vigneti nel territorio comunale. Le confezioni regalo, completamente integre, non potranno essere utilizzate ai fini del consumo all'esterno del punto vendita e i detentori dovranno prestarsi all'eventuale controllo da parte delle autorità preposte e del personale incaricato della vigilanza per garantire la pubblica incolumità, condizione in assenza della quale si concretizzeranno le violazioni nell'ambito delle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dalla presente ordinanza;

7. è vietato vendere e somministrare alcolici ai minori di 18 anni ai sensi dell'art. 14ter comma 2 della L. 125/2001 così come modificato dalla L. 48/2017;

8. sono esclusi dai sopraddetti divieti il possesso, il trasporto e la detenzione di presidi sanitari e farmaci, ovvero i contenitori in vetro utilizzati per sostanze chimiche o di altra natura, necessarie per interventi di pubblica necessità o soccorso.

Chiunque, in violazione della presente ordinanza, cagioni condizioni di ubriachezza altrui, è in ogni caso perseguibile a norma degli artt. 690-691 del Codice Penale, salvo altre ipotesi che gli organi di Polizia Giudiziaria ovvero l'Autorità Giudiziaria, se ed in quanto informati, ritengano applicabili;

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza, con l'avvertenza che si provvederà a segnalare l'eventuale inosservanza alle autorità competenti al fine dell'applicazione dell'art. 650 del codice Penale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

La presente ordinanza è trasmessa:

- alla Prefettura di Roma per conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza;

Per l'esecuzione:

- al Comandante di Polizia Locale;

Per quanto di competenza:

- al Commissariato di Polizia di Stato di Marino;
- al Comando Stazione Carabinieri di Marino;
- alla ASL RM6 DH3 – Servizio Igiene, Alimenti e Nutrizione di Ciampino;
- a tutte le Associazioni di categoria del territorio di Marino.

]

La presente ordinanza viene così sottoscritta:

Data, 29-09-2022

**IL SINDACO**  
**AREA SINDACALE**  
**STEFANO CECCHI**

*Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale  
(art. 20 e 23-ter del D. Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD)*